

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Allianz Next S.p.A.

Prodotto: "Catastrofi naturali Impresa"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

E' un'assicurazione contro i danni che offre coperture per le imprese a protezione dai rischi catastrofali, comprese quelle contemplate dalla Legge n.213/2023 che prevede la sottoscrizione di una copertura assicurativa dei danni ai beni quali terreni e fabbricati, impianti e macchinari e attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.



Che cosa è assicurato?

- ✓ La presente copertura assicurativa è riferita alle Ubicazioni e alle Attività di Impresa dichiarate dal Contraente. In particolare, la copertura assicurativa indennizza l'Assicurato dei danni alle cose assicurate causati da sisma, alluvione, esondazione, inondazione e frana.
- ✓ Possono essere assicurate le seguenti partite: "Fabbricato", "Impianti e macchinari" e "Attrezzature industriali e commerciali", "Terreno". Inoltre posso essere assicurate anche le partite: "Cose particolari", "Merci", "Diga foranea", "Imbarcazioni", "Opere civili a mare".
- ✓ Le garanzie sono suddivise in due sezioni:
 - Sezione 1): "Danni ai beni" (sempre operante) che comprende le garanzie sisma, alluvione, esondazione, inondazione e frana;
 - Sezione 2): "Danni da interruzione di attività" (opzionale) che comprende le garanzie "indennità da interruzione di attività" e "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione" (facoltative e alternative tra loro).

Entrambe le sezioni prevedono delle garanzie aggiuntive per ampliare l'offerta che sono facoltative e subordinate alla presenza di una delle garanzie sopraindicate.

La copertura opera per le Somme assicurate, con gli Scoperti, le Franchigie e i Limiti di indennizzo concordati al momento della sottoscrizione del contratto e indicati nella Scheda di Polizza.



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurabili le Ubicazioni situate al di fuori della Repubblica Italiana e le imprese di cui all'art. 2135 del Codice Civile (imprese agricole).

In relazione a tutte le garanzie prestate la copertura assicurativa non opera per:

- ✗ aeromobili, Imbarcazioni, veicoli e/o altri mezzi di trasporto iscritti o da iscrivere al P.R.A. o da esso radiati (o altri enti analoghi che disciplinano la circolazione/navigazione), tranne quanto indicato alla voce Merci dell'articolo "Cose assicurate";
- ✗ beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione e le cose in essi contenute.

Per la descrizione completa dei rischi esclusi, si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Che cosa non è assicurato".



Ci sono limiti di copertura?

- ! L'assicurazione **prevede alcuni limiti di copertura**, per il cui dettaglio si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Ci sono limiti di copertura?". E' prevista l'applicazione alle garanzie di **scoperti e franchigie**, il cui valore puntuale è determinato in sede di stipulazione ed è indicato nella Scheda di Polizza.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per danni che si verificano nella Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrive il contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso ad Allianz Next S.p.A. secondo i termini e le modalità previste alla sezione "Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?/ Cosa fare in caso di sinistro?" del DIP aggiuntivo Danni. **La denuncia del sinistro deve essere inviata entro 15 giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro o in cui il Contraente o l'Assicurato ne hanno avuta conoscenza.**



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.

E' possibile chiedere il frazionamento mensile, trimestrale, quadrimestrale, semestrale con una maggiorazione del premio, rispettivamente del 5,6%, 5%, 3% e 2%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

E' possibile pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto".

Nel caso di frazionamento mensile il premio assicurativo viene versato esclusivamente con procedura SDD (Sepa Direct Debit) o addebito su carta di credito per il cui dettaglio si rimanda alla sezione "Quando e come devo pagare?" del DIP aggiuntivo Danni. Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa ha durata annuale e cessa alla data di scadenza indicata nella Scheda di Polizza, senza necessità di disdetta e senza che si rinnovi automaticamente.

Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

Allianz Next S.p.A. potrà inviare al Contraente una proposta di rinnovo della copertura assicurativa per un ulteriore periodo annuale con l'indicazione del Premio di rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

Di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di disdetta/recesso:

Diritto di recesso in caso di sinistro: se il Contraente rientra fra i soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lett. d-bis) di cui al D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni sinistro regolarmente denunciato all'Impresa e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'indennizzo da parte dell'Impresa, può recedere dall'assicurazione con un preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui venga esercitato il recesso per sinistro, la garanzia cessa alla scadenza della copertura assicurativa e non si applica il periodo di tolleranza previsto dall'art. 1901 codice civile, secondo comma.

Analoga facoltà di recesso in caso di sinistro è riconosciuta anche all'Impresa.